

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2038

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMODIO, BERTÈ, CANESTRARI, CASTELLUCCI,
DEGAN, de MEO, FRACASSI, NAPOLITANO FRAN-
CESCO, ROMANATO, SCARASCIA MUGNOZZA**

Presentata il 21 novembre 1969

Ristrutturazione e ammodernamento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL - servizi per il tempo libero)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del tempo libero si pone, anche in Italia, in termini e in dimensioni sempre più marcatamente sociali investendo e suscitando interessi ogni giorno più rilevanti e preminenti a tutti i livelli di età e condizione economica.

È accertato che con l'evoluzione della tecnica produttiva, la conseguente riduzione graduale delle ore di lavoro, la ricerca e l'adozione di adeguate e remunerative forme di previdenza e di assicurazione, l'area del tempo libero si dilata ed estende. E nel tempo libero si originano, postulano e maturano le istanze e le scelte che diventano poi fattori spesso determinanti della vita politica, culturale, religiosa ed economica.

Siffatte istanze e scelte, istintive e spontanee, possono tuttavia considerarsi gelosamente e consapevolmente democratiche nei popoli che hanno raggiunto la più elevata quota del benessere ma, per conservarsi libere e democratiche presso gli altri popoli, occorre che siano esercitate attraverso la solidarietà dello Stato e della collettività.

In Italia si lamenta una cronica carenza di strumenti, mezzi e servizi idonei a promuovere una concreta e dinamica politica del tempo libero a beneficio dei cittadini-dipendenti; ed è noto che lo Stato, impegnato nel continuo sforzo di ottenere equilibri economici e sociali in ampie aree ancora tormentate da uno sviluppo lento e difficile, non ha potuto destinare fondi per incoraggiare e assistere le primarie attività del tempo libero. Ma programmazione economica, strutturazione e ristrutturazione industriali e agricole, grandi e piccole soluzioni urbanistiche, riordinamento didattico ed edilizio della scuola, piani per la casa e i trasporti, riforma dei codici e sviluppo delle infrastrutture, bonifiche e riforme, sia che uniscano e saldino periodi e metodi diversi, sia che risanino e dinamicizzino situazioni bloccate e statiche sia, infine, che rechino effettivi impulsi di progresso, documentano ed esaltano il carattere, il valore e l'incidenza del tempo libero su politica ed economia, indirizzi culturali e realizzazioni scientifiche, usanze e tradizioni. co-

stume e aspirazioni di comunità, famiglie e individui.

Non è quindi possibile immaginare lo Stato democratico volutamente distratto di fronte alla complessità e all'attualità dei temi che il « tempo libero » attualizza offrendoli a discorsi e iniziative meditate, tanto più che proprio nel tempo libero, riecheggiano — precisandosi e collocandosi in misura e con forza operativi, — i lineamenti di una realistica e accettabile giustizia sociale.

Indubbiamente, in molti Paesi a elevato tenore industriale (USA, Germania, Gran Bretagna, ecc.) e, quindi, a sostenuto livello di retribuzioni, il cittadino può comprendere nel bilancio annuale le spese per le « voluttuarie » attività ricreative, ritenute peraltro indispensabili per la loro portata rigeneratrice. Anche perché sostenuta da un efficiente regime creditizio e da una organica rete di organizzazioni promozionali, la scelta d'impiego del tempo libero è perciò un fatto sostanzialmente personale. Negli Stati Uniti in particolare, qualsiasi Banca anticipa il denaro occorrente per viaggi e villeggiature rateizzandone la restituzione in lunghi periodi e potenti istituzioni attuano attraenti programmi nel settore del turismo, dello sport, dell'escursionismo informativo, della cultura, ecc. Clubs, università, aziende municipali, scuole e grandi circoli privati dispongono d'impianti per spettacoli, competizioni agonistiche, periodi di distensione e riposo. In tal modo, il radicato spirito democratico degli americani (e così può dirsi di scandinavi, britannici, ecc.) può esprimersi anche nel tempo libero in cui lo Stato non ha alcuna necessità di intromettersi, ma che pure favorisce con notevoli agevolazioni fiscali.

Ma cosa accade nei Paesi a limitato sviluppo industriale e a incerta evoluzione economica, cosa accade nei Paesi ancora in cerca di una « società del benessere » o governati da regimi politici tesi verso una « definizione politica-sociale » ?

In Italia, malgrado l'accertato sviluppo della nostra economia e il sensibilissimo miglioramento delle condizioni generali, la maggioranza dei cittadini, che pure vive i riflessi della « civiltà consumistica » possedendo un alloggio, un mezzo di trasporto, elettrodomestici, confortevoli situazioni previdenziali, non è ancora in condizioni di « autofinanziarsi » quelle « attività » del tempo libero che, come turismo, sport, spettacolo e formazione culturale, si rilevano essenziali ai fini di un compiuto superamento sociale; e pur vivendo in un paese democratico non è in grado di espri-

mere una scelta non condizionata dalla limitatezza di disponibilità finanziaria o dalla preoccupazione che essa possa oltrepassare negativamente i confini segnati dal continuo conflitto fra salario e spese.

Si potrebbe ritenere che nei Paesi comunisti lo Stato avochi a sé l'onere e la responsabilità di attuare turismo, sport, cultura popolare ecc. per motivi soprattutto politici. Certo, nel suo intervento, per il modo e i tempi che lo regolano, la ragione politica ha parte rilevante; ma è ammissibile che la presenza dello Stato sia dovuta in molta parte alla necessità di consentire l'impiego ricreativo del tempo libero da parte della massa che, a causa del basso livello dei salari e delle retribuzioni, sarebbe altrimenti costretta a rinunciare.

Malintesa affermazione di democrazia sarebbe, dunque, continuare a trascurare il fenomeno solo perché si presta, meglio e più apertamente di molti altri, alla legge della libera scelta; lo sarebbe tanto più in un Paese come il nostro dove si ragiona in termini di programmazione per consolidare l'economia e perseguire una più equa giustizia distributiva. Inoltre, se il principio del mutualismo può rilevarsi pratico e proficuo nella soluzione del problema (la frantumazione degli interessi, dei gusti, dello stato economico, neutralizza tuttavia il ricorso a sistemi del genere), lo Stato non può esimersi di sovvenire, almeno nello stesso arco di spazio e momenti in cui agiscono gli impegni programmatici e si attuano i suoi piani settoriali e generali, le tendenze e le attese dei cittadini nel tempo libero. Nè va trascurato che lo stesso associazionismo, da molti indicato come elemento risolutore del problema, non può attuarsi e crescere indipendentemente se dipende, per esprimersi e affermarsi, o dal sostegno dello Stato o dall'ancoramento alle più solide e collaudate organizzazioni di partito, di sindacato, di patronato o di confessione.

Lo Stato non ha avuto perplessità a intervenire in tutti i settori dove libera iniziativa o libera scelta denunciavano difficoltà o tentennamenti. Processi di industrializzazione, costituzione di nuovi nuclei di produzione agricola e industriale, risparmio e investimenti, previdenza e assicurazione sociale, turismo e sport (ENIT e CONI sono enti pubblici operanti nel quadro e nell'alveo dello Stato), teatro, cinematografo, credito ed edilizia, addestramento professionale, doposcuola ecc., hanno ottenuto la partecipazione attiva e stimolatrice dello Stato pur sviluppandosi in clima di autodecisione. Incentivi e sovvenzionamenti

dello Stato hanno alleggerito situazioni pesanti e determinato rilanci positivi senza compromettere la condizione democratica e tradire appunto i principi della libertà di « scelta » e di « determinazione ».

Tanto più si richiede la presenza dello Stato in un campo che si pone come risolutore nel completamento della personalità umana.

I proponenti si rendono ben conto che non è possibile né auspicabile un sistema di finanziamento diretto — che trascinerrebbe con sé azioni condizionanti di disciplinamento e controllo — delle principali manifestazioni tipiche e caratterizzanti del tempo libero per offrire i benefici, gratuitamente, a masse sempre più consistenti di cittadini perché ciò equivarrebbe a una svalorizzazione psicologica dell'utilità, a un onere insostenibile per i bilanci statali, a poco auspicabile spinta inflazionistica.

Ma lo Stato può e deve intervenire per:

a) sollecitare, suggerire e avviare lo studio, la programmazione e la realizzazione di concrete iniziative a carattere economico, affinché le attività peculiari del tempo libero (culturali, artistiche, turistiche, sportive, spettacolari, addestrative, hobbistiche, ecc.) siano largamente praticate e rese accessibili a tutti i cittadini;

b) provvedere a molteplicità di mezzi, impianti attrezzature strumentali richieste dagli scopi fissati, mettendoli quindi a disposizione di tutti coloro che vogliono usufruirne mediante libera scelta;

c) predisporre la più completa e capillare assistenza sociale nel tempo libero anche in favore di giovani, anziani, casalinghe, individuando per questo, le forme e l'organizzazione più adeguate;

d) favorire le possibili versioni di mutualità e risparmio nella misura e con le modalità che richiamino e impegnino la consapevole partecipazione dei cittadini che vi ravvisino una confortevole occasione per assicurarsi l'impiego veramente preferito del tempo postlavorativo.

Ciò è attuabile mediante il coordinamento degli sforzi, delle capacità e delle disponibilità economiche; la valorizzazione e la razionale utilizzazione del potenziale organizzativo; la provvida e giusta produzione e distribuzione del « prodotto » più atteso dal « consumo » nel tempo libero

Nell'epoca delle grandi « concentrazioni » economiche, private e di pubblica utilità (industriali, commerciali, agricole, finanziarie, ecc.), ispirate dall'esigenza di perfezionare e potenziare gli impianti per il miglioramento e l'incremento della produzione contenendone

i costi e moltiplicandone gli sbocchi di distribuzione, non è possibile ammettere una superficiale e disordinata dispersione di energie nel delicatissimo settore del tempo libero, che pretende il massimo impegno e rendimento con il minimo dispendio di investimenti e costi.

Questo non significa far ricorso al monopolio di Stato o all'eccentramento direzionale, essendo scopo dell'intervento stimolante dello Stato una ponderata e giusta distribuzione dei benefici ottenuti.

Lo Stato può fare affidamento, per l'esecuzione di piani ordinari in materia, sull'ENAL (Ente nazionale assistenza lavoratori) per cui si propongono alcune norme innovatrici della intelaiatura amministrativa e delle funzioni per meglio adeguarle a una responsabile e concreta politica del tempo libero.

L'ENAL, retto soltanto teoricamente dalla legge istitutiva dell'OND (18 marzo 1926, numero 562 e 24 maggio 1937, n. 817), è stato virtualmente compresso e bloccato, fino al 1958, da un debilitante vuoto di stanziamenti, che lo Stato ha sempre eluso anche per carenza di uno specifico strumento legislativo; vuoto che ne ha compromesso e frenato ogni tentativo di rinnovamento; anche dopo il 1958, per persistenti « equivoci di valutazione », si è voluto scorgere nell'ente sia uno strumento anacronistico di potere sia un tentativo di monopolizzazione politica, sia una remora allo esercizio del diritto alla libertà di associazione.

La diffidenza, l'ostilità, un certo clima di scandalismo hanno avuto origine scopertamente distruttiva, collocandosi l'ENAL nell'area dell'iniziativa associazionistica, ritenuta, non sempre a ragione, diritto quasi esclusivo di una sola parte del popolo italiano.

In tal modo anziché cercare una configurazione aggiornata e ridimensionante dell'ENAL, si è puntato più spesso alla sua eliminazione con la conseguente ripartizione, per altro problematica e ipotetica, dei suoi beni e delle sue funzioni pubblicistiche fra organismi privati che, oltre a tutto, non associano né rappresentano che una piccola parte dei cittadini, che hanno e chiedono il diritto di partecipare, in eguale misura, ai benefici di un impegno incentivato e sussidiato del tempo libero.

Questo è possibile mediante l'attenta e razionale ricerca e realizzazione di mezzi e strumenti idonei, da insediare e mobilitare in tutte le regioni, le provincie e i comuni, ponendoli direttamente al servizio del cittadino e affidandoli alla sua tutela e al suo controllo, ma sottraendoli all'accaparramento e indirizzo unico, strettamente e settariamente politico. Anche l'ente proposto obbedisce ai principi

del decentramento « amministrativo » ma in modo che non ne risentano la sua capacità organizzativa, la sua indipendenza amministrativa e, soprattutto, il suo « globale » potere di « acquisto » — appunto per la sua globalità agente in condizioni particolarmente favorevoli — di « beni » tipici del tempo libero e destinati indiscriminatamente a chiunque intenda usufruirne.

Onorevoli colleghi! L'ENAL deve essere posto in condizione di operare, al di sopra di interessi e tendenze di parte; deve farsi elemento di coesione e non di frattura, di solidarietà sociale e non di discriminazione, in modo da favorire, in ogni forma consentita, la « ricreazione » intesa nell'ampio senso culturale e sociale.

L'ENAL, le cui entrate non attingono in modo diretto ai bilanci dello Stato ma sono determinate da sue possibili concessioni (articoli 4 e 15), opera per una decisa ed equa riduzione dei « costi » dei servizi del tempo libero, rendendone accessibile la spesa a tutti i cittadini; promuove forme integrative di mutualità, che aprono reali prospettive di iniziative turistiche, sportive, culturali, anche alle categorie meno abbienti; concorre, ove ne sia richiesto, alla costituzione di associazioni aventi per scopo e fine gli stessi suoi scopi e fini; coltiva e stimola spirito e realtà associazionistiche, agevolandone la diffusione e sostenendo il funzionamento delle libere organizzazioni.

Mentre si attribuisce all'ENAL, organo di Stato, una funzione dinamica sul piano della promozione di strutture e strumentazioni, riservandogli inoltre il mandato specifico di intervenire a fianco e in sostegno dell'iniziativa pubblica allo scopo precipuo di evitare dispersioni di mezzi economici (articolo 4) in fase di

realizzazione di impianti e servizi per il tempo libero, si affida all'Ente un'area precisa d'intervento e di attività, regolata da una gestione ampiamente democratica (articoli 8 e 9).

La legge tende in sostanza a colmare la lacuna causata dall'assenteismo dello Stato in favore di un'operante e proficua assistenza sociale nel tempo libero, senza che ciò induca a una qualsiasi limitazione della libertà di associazione ma, anzi, provvedendo perché questa libertà sia agevolata e protetta grazie alla vigile presenza dello Stato.

Onorevoli colleghi, il provvedimento vuole adeguare al progresso e allo sviluppo della situazione economico-sociale del Paese la dimensione e il contenuto culturali e sociali del tempo libero, in modo che questa delicata operazione di formazione, avente per soggetto e oggetto il popolo, si compia senza incidere eccessivamente sui bilanci dello Stato e senza scalfire i bilanci delle famiglie. Ciò è fattibile sfruttando razionalmente l'inserimento delle esigenze del tempo libero fra le molteplici occasioni offerte dal continuo processo espansionistico della nostra economia, dal succedersi degli investimenti pubblici in ogni settore produttivo, dall'allargarsi della dinamica urbanistica e dall'accentuarsi delle soluzioni globali nella progettazione e costruzione di nuovi insediamenti di natura produttivistica e residenziale.

Se all'ENAL, collocato con una precisa fisionomia amministrativa al di sopra di tendenze e soluzioni settoriali, che frenano e disorientano la natura e i valori sociali del tempo libero, è conferito il compito di raccogliere le frange dei grandi stanziamenti per impiegarle razionalmente, si potrà considerare avviata su basi serie e solide una accettabile politica del tempo libero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) assume la denominazione di Ente nazionale assistenza lavoratori — servizio per il tempo libero — con il compito di suggerire, realizzare, affiancare e integrare iniziative atte a favorire a tutti i cittadini l'impiego del tempo libero in senso culturale, morale e sociale.

L'Ente:

a) promuove lo studio e la programmazione, in campo nazionale, regionale e locale, di piani di attività e assistenza per il tempo libero; la ricerca, la sperimentazione e il reperimento della strumentazione necessaria ad attuarli; la costituzione di organismi esecutivi per il coordinamento e l'adeguamento dei programmi;

b) progetta, realizza e gestisce direttamente o a mezzo di istituzioni aderenti, gli impianti, le attrezzature, i servizi e gli strumenti richiesti da un meditato sviluppo e da un democratico e libero esercizio, del turismo sociale, dello sport ricreativo, dello spettacolo, dell'arte, del folclore e dei giuochi tradizionali, di tutte quelle attività e discipline caratteristiche e caratterizzanti del tempo libero;

c) cura le iniziative che valgano sia all'accertamento e all'adozione di provvedimenti che riducono le spese attinenti le attività del tempo libero, cosicché siano accessibili a tutti i cittadini, sia alla formazione di operatori o assistenti sociali in grado di portare avanti i piani e le finalità dell'Ente appoggiando e agevolando l'incontro umano e sociale dei cittadini nel tempo libero;

d) provvede a concretizzare ogni altra forma di attività facilitante l'impiego del tempo libero a ogni livello di età e condizione sociali.

ART. 2.

L'ENAL ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

L'ENAL può aprire uffici in ogni capoluogo di regione, provincia e comune, in Italia e all'estero. ai quali uffici è demandata l'attua-

zione delle sue finalità. Di essi, regioni, province e comuni possono avvalersi per l'attuazione di iniziative culturali, sportivo-ricreative, turistiche e similari.

ART. 4.

Il Ministero per gli affari esteri si avvale dell'ENAL per l'assistenza ricreativa e culturale delle collettività italiane all'estero. Le Amministrazioni e gli enti dello Stato, le aziende dell'IRI, le istituzioni pubbliche, in ogni caso di costruzione e finanziamento di complessi industriali ed edilizi, in cui siano previste attrezzature di carattere ricreativo, affidano all'ENAL l'incarico e i fondi occorrenti alla relativa programmazione ed esecuzione.

L'ENAL provvede anche ad impostarne e impiantarne la gestione più accurata e razionale, che potrà successivamente affidare ad associazioni, circoli e sodalizi, che rispondano ai requisiti all'uopo richiesti. D'intesa con Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati, l'ENAL assume iniziative per favorire la educazione degli adulti e gestisce servizi, attività e manifestazioni avuti in concessione dalla pubblica amministrazione.

ART. 5.

L'ENAL promuove la costituzione, proponendone e ottenendone se del caso l'erezione in ente morale, o accetta l'adesione, di Associazioni e Federazioni a carattere culturale, sportivo-ricreative, turistico e similari, le quali operino secondo gli indirizzi generali adottati dall'Ente.

L'ENAL può procedere, per l'attuazione dei propri fini, alla costituzione di società per azioni, assumendovi la partecipazione anche maggioritaria. I provvedimenti riguardanti il presente comma sono soggetti all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro.

ART. 6.

Le federazioni e associazioni stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dalla giunta esecutiva dell'ENAL su proposta del Presidente, le norme tecniche e amministrative per il proprio funzionamento e quelle specifiche per l'esercizio delle attività controllate.

ART. 7.

Sono organi dell'ENAL:

- 1) Il consiglio nazionale;
- 2) Il Presidente;
- 3) La giunta esecutiva;
- 4) Il collegio sindacale.

ART. 8.

Il consiglio nazionale è costituito:

dal Presidente dell'ENAL che lo presiede;

dai presidenti delle federazioni e associazioni riconosciute dall'ENTE di cui all'articolo 5;

da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

da 3 o 5 rappresentanti dei lavoratori, proposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali;

da un rappresentante dei professionisti, proposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali;

da un rappresentante degli artigiani, proposto dal Ministero dell'industria e del commercio su designazione delle organizzazioni di categoria;

da un rappresentante degli industriali proposto dalla Confindustria;

da un rappresentante degli agricoltori proposto dalla confederazione degli agricoltori;

da un rappresentante dei coltivatori diretti proposto dalla confederazione dei coltivatori diretti;

da tre rappresentanti del personale direttivo di concetto ed esecutivo dell'ENAL e da cinque esperti.

ART. 9.

Il consiglio nazionale, che si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci dell'ENAL, delibera a maggioranza assoluta sui programmi dell'Ente, sulla modificazione dello Statuto, sulla elezione di 7 membri della giunta esecutiva fra cui sceglie il Vicepresidente, sulla elezione di tre membri supplenti per la giunta esecutiva con il mandato di cui all'articolo 11, sulla nomina del Direttore generale su proposta del Presidente dell'ENAL e sulle questioni sottoposte a esso dal Presidente su parere della giunta esecutiva.

Il consiglio nazionale dura in carica 5 anni.

Il consiglio è convocato a domicilio sia per le riunioni ordinarie sia per quelle straordinarie, a cura del Presidente dell'Ente o su richiesta di almeno dei due terzi dei suoi membri effettivi.

ART. 10.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e dura in carica 5 anni.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede gli organi amministrativi e consuntivi, compie ogni atto non di precisata competenza degli altri organi.

In caso di forzata assenza, il Presidente delega a rappresentarlo il Vicepresidente.

Può delegare anche a carattere permanente, con approvazione della giunta esecutiva, parte dei suoi poteri a componenti della giunta stessa.

ART. 11.

La gestione dell'Ente è affidata alla giunta esecutiva composta dal Presidente, che la presiede, dal Vicepresidente, dai sei membri eletti dal consiglio nazionale, oltre che da due capi servizio dell'ENAL, designati dal Presidente, e dal Direttore generale, che partecipano alle riunioni senza voto deliberativo.

Fanno parte della giunta pur non partecipando alle sue sedute — tre membri supplenti, designati dal consiglio nazionale e destinati a sostituire a tutti gli effetti, in caso di loro impedimenti, i membri effettivi, che

lasciano l'incarico, per qualsiasi motivo o causa, prima della scadenza del mandato.

La giunta dura in carica 5 anni.

ART. 12.

La giunta esecutiva, che si riunisce almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Presidente, delibera a maggioranza semplice. Essa decide:

1) l'esecuzione delle direttive generali del consiglio nazionale;

2) l'indirizzo il coordinamento e la vigilanza sul funzionamento e la gestione degli organismi costituiti dall'Ente;

3) gli atti di acquisto e alienazione dei beni immobili, accettazione di crediti, legati a donazioni;

4) sulle liti attive o passive o sulle transazioni;

5) sul regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale e su ogni altro regolamento amministrativo e contabile;

6) sui regolamenti delle federazioni, associazioni e società costituiti con le modalità di cui all'articolo 5;

7) sulla costituzione di nuove federazioni e associazioni o sull'adesione di associazioni ed enti già costituiti come stabilito dall'articolo 5;

8) sulla gestione di servizi speciali e sulle convenzioni da stipulare con amministrazioni pubbliche e private;

9) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del decentramento dei servizi anche in relazione alle leggi vigenti;

10) esamina e delibera sui bilanci preventivi e consuntivi, redatti dai competenti servizi dell'Ente, da sottoporre alla deliberazione del consiglio nazionale e successivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le modalità di cui all'articolo 16;

11) delibera su tutti gli argomenti voluti dall'atto costitutivo e su quelli a essi demandati dal consiglio nazionale o proposti dal Presidente dell'Ente;

12) la giunta è presieduta dal Presidente dell'Ente e da lui convocata a domicilio;

13) la giunta può delegare parte dei propri compiti al comitato direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un membro eletto dalla giunta e dal Direttore generale con voto consultivo.

ART. 13.

Il collegio sindacale è costituito da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario del turismo e dello spettacolo, designati dalle rispettive amministrazioni.

È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I suoi membri restano in carica per lo stesso periodo stabilito per i membri della giunta esecutiva.

Per ciascun componente del collegio sindacale è nominato un supplente.

ART. 14.

L'ENAL comprende una direzione generale e vari servizi in rapporto alle esigenze organizzative e funzionali.

Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 15.

Per l'attuazione dei fini istituzionali e in relazione a particolari esigenze di servizio, l'Ente può valersi di personale comandato dalle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché di personale comandato da Enti pubblici.

Può inoltre avvalersi, per riconosciute esigenze dei suoi servizi, di collaboratori ed esperti di specifica e qualificata competenza professionale senza instaurare con loro rapporti di impiego.

Insegnanti del ruolo normale delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono essere assegnati a svolgere attività scolastica o parascolastica presso l'Ente, in relazione ai compiti di cui alla presente legge.

Il contingente degli insegnanti da assegnare è fissato con decreto del Ministero della pubblica istruzione previi accordi e su richiesta della presidenza dell'Ente.

ART. 16.

Il patrimonio dell'ENAL è costituito da beni mobili e immobili a esso pervenuti o comunque acquistati o provenienti da donazioni o lasciti.

ART. 17.

Le entrate dell'ENAL sono costituite:

a) dalla gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto istituito con decreto del Ministero delle finanze 9 luglio 1957, che è affidato in via definitiva all'Ente, cui viene assegnato il 50 per cento dell'incasso per le giocate;

b) dalla gestione — che viene ad esso affidata in via definitiva — delle lotterie nazionali di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

c) dalla gestione di eventuali concorsi pronostici abbinati ad altri giochi e attività, connessi con manifestazioni sportive e ricreative, che può essere richiesta e concessa all'Ente;

d) dall'utile stabilito nella misura del 3 per cento (tre per cento), derivante all'Ente dai compiti e dalle concessioni di cui all'articolo 4 della presente legge;

e) da contributi di amministrazioni dello Stato, di regioni, province, comuni, di enti pubblici e privati;

f) da oblazioni, donazioni, lasciti di enti e di privati;

g) dai proventi derivanti dalle attività delegate, dalle convenzioni e dalle concessioni governative;

h) dai redditi patrimoniali;

i) dai proventi derivanti da ogni altra fonte prevista da disposizioni di legge o di regolamento o per qualsiasi altro titolo.

ART. 18.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione approvato dal consiglio nazionale è presentato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci, preventivo e consuntivo, sono corredati da una relazione del Presidente dell'Ente, dal verbale di delibera del consiglio nazionale e dalla relazione del collegio sindacale e sono approvati dal Consiglio dei ministri di intesa con il Ministro per il tesoro.

ART. 19.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto del Ministro per il tesoro.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, su conforme parere del Consiglio dei ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dell'erario o degli enti locali.

ART. 20.

Le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo precedente sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni in borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

ART. 21.

Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione delle società di cui all'articolo 5 saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10.000 e a quella ipotecaria nella misura di lire 2.000 ed esenti da tasse di concessione governativa.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percepiti nella misura fissa di lire 10.000.

Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti di un quinto.

ART. 22.

Agli effetti di qualsiasi imposta tassa o tributo o diritto in genere, escluse le tasse postali e telegrafiche, l'ENAL, nonché le associazioni e federazioni di cui all'articolo 5, è parificato alle amministrazioni dello Stato.

Alle manifestazioni con le attività di natura culturale, artistica, ricreativa, sportiva,

e in genere propagandistica dell'ENAL, viene riconosciuto il carattere di utilità pubblica e conseguentemente tutti gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, senza limitazioni nei riguardi del carattere e dell'estensione delle manifestazioni stesse.

Tale trattamento si estende a tutte le manifestazioni dell'ENAL e delle federazioni e associazioni di cui all'articolo 5.

Gli esercizi gestiti o autorizzati dall'ENAL sono esenti dalla licenza di commercio di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e dal pagamento della relativa tassa di concessione governativa.

ART. 23.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge le norme di attuazione della legge stessa.

ART. 24.

Lo statuto dell'ENAL è deliberato dal consiglio nazionale e approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 25.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ENAL potrà esercitare la facoltà di iscrivere il personale dipendente alla cassa per le pensioni degli enti locali.

Le modalità di iscrizione saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

La legge 24 maggio 1937, n. 817, e il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624, sono abrogati.